



PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DECRETO LEGGE 30 Giugno 1965 n. 16 — <i>Istituzione dell'Ente Nazionale Incenso (E.N.I.).</i> | Pag. 3 |
| DECRETO LEGGE 14 Settembre 1965 n. 17 — <i>Modificazioni nei ruoli degli Ufficiali Giudiziari.</i> | » 10 |
| DECRETO LEGGE 13 Ottobre 1965 n. 18 — <i>Integrazione del Corpo della Guardia di Finanza nelle Forze di Polizia.</i> | » 11 |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 Ottobre 1965 n. 228. — <i>Cessazione dal servizio.</i> | » 12 |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 Settembre 1965 n. 229 — <i>Norme relative alla permanenza nelle sedi di servizio del personale civile.</i> | » 13 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 Ottobre 1965 n. 230 — <i>Nomina del Ministro dell'Interno On.le Abdulcadir Mohamed Aden, a Primo Ministro «ad interim».</i> | Pag. 14 |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 Ottobre 1965 n. 231 — <i>Nomina di Ministro degli Affari Esteri «ad interim» On.le Aden Issak Ahmed.</i> | » 14 |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 Ottobre 1965 n. 232 — <i>Nomina di Ministro delle Informazioni «ad interim» On.le Scek Mohamud Mohamed Farah</i> | » 15 |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 Ottobre 1965 n. 233 — <i>Promozione al grado di Colonnello del Comandante della Guardia di Finanza Ten. Colon. Abdullahi Farah Ali.</i> | » 16 |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 Febbraio 1965 n. 234 — <i>Nomina dei Membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale del Credito Somalo.</i> | » 17 |
| DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 10 Ottobre 1965 n. 235 — <i>Assunzione temporanea di un esperto in diritto sciaraitico presso il Ministero della Giustizia e degli Affari Religiosi.</i> | » 19 |
| DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 6 Settembre 1965 n. 236 — <i>Determinazione prezzo di vendita la pubblico di nuovo tipo di sigarette da immettere in consumo.</i> | » 20 |
| DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 31 Dicembre 1963 n. 237 — <i>Concessione di area di terreno demaniale a favore dei Sigg.ri Hagi Herzi Gurrei e Abdurahman Scek Omar.</i> | » 21 |

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGGE 30 Giugno 1965, n. 16.
Istituzione dell'Ente Nazionale Incenso (E.N.I.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;
RITENUTO che, a seguito della intervenuta decadenza del Decreto-legge 30 Marzo 1965, n. 9 sulla istituzione dell'Ente Nazionale Incenso (E.N.I.) è indispensabile ed urgente provvedere alla emanazione di nuove norme relative alla materia;
SU PROPOSTA del Ministro dell'Industria e Commercio;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

1. — E' istituito l'Ente Nazionale Incenso (E.N.I.).
2. — L'E.N.I. è un Ente di diritto pubblico, con personalità giuridica e gestione autonoma.

Art. 2

L'E.N.I. ha sede in Bosaso, e può istituire filiali ed agenzie ed Uffici Commerciali, nel territorio della Repubblica ed all'estero.

Art. 3

L'E.N.I. ha lo scopo di:

- a) promuovere ed organizzare lo sviluppo e la raccolta dello incenso nella Repubblica.
- b) tutelare la produzione attraverso l'incremento della vendita nell'interno, e la valorizzazione dei vari tipi di produzione somala per l'esportazione all'estero, previo selezionamento, qualificazione e provvista di marchio depositato di prodotto somalo;
- c) provvedere in modo permanente alla conoscenza dello stato della produzione nazionale ed estera dell'incenso, mediante opportune rilevazioni statistiche per la prima.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) da beni mobili (ivi comprese partite di incenso) ed immobili, ricevuti dalla liquidazione dell'E.N.A.M.;
- b) da beni mobili ed immobili eventualmente assegnati dal Governo della Repubblica per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- c) da fondi di riserva da costituire con una parte degli utili di esercizio;
- d) da ulteriori conferimenti, ad incremento del fondo di dotazione, da parte dello Stato o di Enti Pubblici;
- e) da donazioni, legati, liberalità e da qualsiasi altro provento pubblico o privato.

Della consistenza patrimoniale saranno tenute apposite scritture immobiliari, mobiliari e finanziarie.

Art. 5

Organizzazione dell'Ente

Sono organi dell'E.N.I.:

- 1) Presidente
- 2) Consiglio di Amministrazione
- 3) Direttore
- 4) Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto del Presidente, di tre Membri designati dal Ministro dell'Industria e Commercio, di altri tre designati dal Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia, sentiti i Governatori Regionali competenti per i sopradetti sei Membri.

Il Direttore partecipa in qualità di Segretario, senza diritto di voto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

*Nomina dei Componenti il Consiglio di Amministrazione
e del Direttore*

Il Presidente ed il Direttore sono nominati con separati decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio di concerto con il Ministro delle Finanze sentito il Consiglio dei Ministri.

Gli altri membri nominati con decreto del Primo Ministro, su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio sentito il Consiglio dei Ministri.

La durata delle predette cariche è di tre anni, salvo revoca anticipata o rinnovazione disposta nei modi e con le forme di cui al comma precedente.

Art. 8

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'E.N.I. ed esercita le funzioni a lui demandate da presente decreto-legge e dallo Statuto;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) determina le materie da portare alla discussione del Consiglio di Amministrazione e vigila sulle esecuzioni delle sue deliberazioni;
- d) nei casi di urgente necessità, di assenza o di impedimento, il Presidente nomina un suo sostituto.

Art. 9

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi dell'E.N.I. Spetta in particolare, al Consiglio di Amministrazione deliberare;

- 1) sulle proposte di modificazione dell'ordinamento dell'E.N.I. nei limiti delle norme giuridiche vigenti;
- 2) sui criteri da adottare per l'impiego dei fondi delle singole gestioni;
- 3) sul bilancio annuale;

- 4) sui regolamenti dell'E.N.I. ivi compresi quello circa l'organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale;
- 5) sulla proposta dei prezzi da corrispondersi ai conferitori di incenso;
- 6) sul selezionamento, sulla qualificazione e sulla provvista e deposito di marchio depositato di prodotto somalo relativamente ai vari tipi di produzione dell'incenso per l'esportazione all'estero, oltre all'incremento della vendita nell'interno;
- 7) sull'autorizzazione ad atti di straordinaria amministrazione e ad atti di ordinaria amministrazione quando quest'ultimi comportino oneri finanziari superiori a 50.000 (cinquantamila) scellini somali;
- 8) su ogni questione di interesse generale, e su ogni altra materia che il Presidente ritenga di rilevante interesse.

Per quanto concerne la materia di cui al n. 5, il Consiglio di Amministrazione, nel deliberare le proposte dei prezzi da corrispondersi ai conferitori di incenso deve tener conto anche dei risultati economici della gestione.

I prezzi sono fissati con decreto del Ministro dell'Industria e Commercio, di concerto con il Ministro delle Finanze sentito il Consiglio dei Ministri.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Segretario del Consiglio di Amministrazione è il Direttore o chi ne fa le veci.

Art. 10

Attribuzioni del Direttore

Il Direttore:

- a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente firmando i relativi atti;
- b) è capo del personale, ne cura la disciplina, provvede alla sua assegnazione negli uffici e nelle sedi, salvo quando sia prevista dallo Statuto l'autorizzazione del Presidente;
- c) è a capo di tutti i servizi dell'Ente, provvedendo alla loro gestione ordinaria;

- d) è competente per gli atti di ordinaria amministrazione che importino impegni finanziari non superiori a Sh. So. 50.000 (cinquantamila);
- e) predisporre il bilancio e l'inventario dell'E.N.I. da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- f) ha la tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- g) esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi.

Art. 11

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori è composto di un Presidente, di due membri effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del Primo Ministro su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio di concerto con il Ministro delle Finanze.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni salvo revoca anticipata o rinnovazione disposta nei modi di cui al precedente comma.

Art. 12

Attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo interno di controllo dell'Ente. Esercita le proprie funzioni con l'osservanza delle norme stabilite per i Sindaci dal Codice Civile, in quanto applicabili.

Il Collegio tra gli altri suoi poteri, ha quelli di:

- a) esercitare il controllo sull'amministrazione dell'Ente per la osservanza delle leggi, dei decreti, dello Statuto e dei regolamenti dell'Ente;
- b) accertare in ogni momento la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Atr. 13

Retribuzioni

1. — Le indennità, gli stipendi ed i compensi e le diarie di presenza spettanti al Presidente e al Direttore sono determinati con Decreto del Primo Ministro su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio di concerto con il Comitato di Vigilanza di cui all'art. 18.

2. — Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti spettano una indennità annua, nonché gettoni di presenza per ogni riunione cui partecipano.

La misura di tale indennità e dei gettoni di presenza è determinata con decreto del Ministro dell'Industria e Commercio di concerto con il Comitato di Vigilanza di cui all'art. 18, su proposta del Presidente dell'E.N.I.

Art. 14

Esercizio finanziario e bilancio

1. — L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio decorre dalla data di istituzione dell'Ente e avrà termine il 31 dicembre 1965.

2. — Per ciascun esercizio vengono compilati il relativo conto dei profitti, delle spese, e delle perdite, nonchè l'inventario dell'attivo e del passivo dell'Ente.

3. — Entro tre mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario, il Direttore predispone il bilancio annuale, il conto profitti e perdite e l'inventario dell'Ente e li presenta al Consiglio di Amministrazione. Entro il mese successivo il Consiglio provvede alla redazione definitiva del Bilancio e dell'inventario e li trasmette al Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente ad una relazione scritta.

4. — Il Collegio dei Revisori dei conti, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmette al Consiglio dei Ministri, per l'approvazione il bilancio, formulandovi osservazioni con relazione scritta.

5. — Prima dell'approvazione del bilancio, del conto profitti e perdite e dell'inventario il Consiglio dei Ministri è tenuto a sentire il parere del Magistrato ai Conti.

6. — Il bilancio ed il conto profitti e perdite, dopo l'approvazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale a spese dell'E.N.I.

7. — Mensilmente l'Ente trasmette al Comitato di Vigilanza di cui all'art. 18, la situazione generale dei conti.

Art. 15

Utili di esercizio

Gli utili netti conseguiti secondo il bilancio approvato, sono destinati per un ammontare sino al trenta per cento alla graduale costituzione del fondo di riserva, il quaranta per cento alla costituzione di un fondo di riserva straordinaria e il trenta per cento sarà versato a favore della tesoreria dello Stato.

Art. 16

Gestione Commissariale

1. — Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, può essere disposto l'affidamento temporaneo della gestione dell'Ente ad un Commissario Straordinario.

2. — Con la stessa procedura, in caso di comprovata necessità, può essere disposto lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente provvedendosi alla nomina di un Commissario Liquidatore per l'esecuzione di tutti gli atti inerenti.

Il provvedimento medesimo detterà le norme per l'ulteriore destinazione, a scopo di interesse pubblico, delle attività risultanti al termine della liquidazione.

Art. 17

Incompatibilità

Il Presidente, il Direttore, i funzionari e tutti gli altri impiegati non possono esercitare altra attività professionale, commerciale, industriale e finanziaria in contrasto o in concorrenza con l'attività dell'E.N.I.

Art. 18

Vigilanza

La vigilanza sull'E.N.I. è esercitata da un Comitato presieduto dal Primo Ministro e composto dei Ministri delle Finanze, dell'Industria e Commercio e dell'Agricoltura e Zootecnia.

Art. 19

Lo Statuto dell'E.N.I. e le sue eventuali successive modifiche sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 20

Il presente Decreto-legge ha efficacia dal 30 Marzo 1965, e sarà presentato all'Assemblea Nazionale per la conversione in Legge ai sensi e per gli effetti dell'Art. 63 della Costituzione.

Mogadiscio, li 30 Giugno 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro a. i.
ABDULCADIR MOHAMED ADEN
IL Ministro dell'Industria e Commercio
OSMAN MOHAMUD ADDE

DECRETO LEGGE 14 Settembre 1965, n. 17.

Modificazioni nei ruoli degli Ufficiali Giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

VISTO il Decreto Legislativo 12 Giugno 1962 n. 3 sull'Ordinamento Giudiziario;

VISTA la Legge 15 marzo 1962, n. 7, sull'«Ordinamento del Personale Civile dello Stato»;

RITENUTA l'urgente necessità di provvedere all'adeguamento del ruolo e dell'organico degli Ufficiali Giudiziari alle accresciute esigenze della giustizia civile e penale;

SU PROPOSTA del Ministero della Giustizia e degli Affari Religiosi;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

La Tabella «C» dell'Allegato II all'Ordinamento Giudiziario approvato con Decreto Legislativo 12 giugno 1962 n. 3 e successive modificazioni, è sostituita dalla Tabella «C» allegata al presente Decreto-Legge.

Art. 2

Ogni norma contraria od incompatibile con quella del presente Decreto-Legge, è abrogata.

Art. 3

Il presente Decreto-Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e verrà presentato all'Assemblea Nazionale per la conversione in legge, a norma dell'art. 63 della Costituzione.

Mogadiscio, li 14 Settembre 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro della Giustizia e Affari Religiosi

ABDURAHMAN HAGI MUMIN

Tabella «C»

RUOLO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

| Grado equiparato | FUNZIONI | Numero dei posti |
|------------------|----------------------------|------------------|
| VII | Ufficiali Giudiziari Capi | 4 |
| VIII | Primi Ufficiali Giudiziari | 6 |
| IX | Ufficiali Giudiziari | 10 |
| X | Vice Ufficiali Giudiziari | 15 |
| XI | Aiuto Ufficiali Giudiziari | 25 |
| TOTALE | | 60 |

DECRETO LEGGE 13 Ottobre 1965, n. 18.

Integrazione del Corpo della Guardia di Finanza nelle Forze di Polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

RITENUTA la necessità urgente di integrare il Corpo della Guardia di Finanza nelle Forze di Polizia;

SU PROPOSTA del Primo Ministro di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro delle Finanze;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

1. Il Corpo della Guardia di Finanza viene integrato nelle Forze di Polizia.

2. Il personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza conserverà nelle Forze di Polizia, nelle quali Forze col presente Decreto-legge viene trasferito, l'anzianità di servizio, il grado ed il trattamento economico precedentemente acquisiti.

Art. 2

I Ministeri delle Finanze e dell'Industria e Commercio possono direttamente mettersi in contatto con le Forze di Polizia ed impartire disposizioni alle medesime per materie rientranti nelle loro rispettive competenze.

Art. 3

I Capitoli dal n. 1 al n. 16 del Titolo 11 — Ministero delle Finanze — Corpo della Guardia di Finanza sono trasferiti, con la stessa precedente destinazione, nel Titolo 5 — Ministero dell'Interno, del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1965.

Art. 4

Ogni norma contraria o incompatibile con quelle del presente decreto è abrogata.

Art. 5

1. Il presente Decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato alla Assemblea Nazionale per la conversione in legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 della Costituzione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 13 Ottobre 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Interno

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro delle Finanze a. i.

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

3 Ottobre 1965, n. 228.

Cessazione dal servizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 75, 83 e 96 della Costituzione;

VISTO l'art. 23 dell'Ordinamento Giudiziario approvato con Decreto Legislativo 12 giugno 1962, n. 3 relativo alla cessazione dal servizio per limiti di età;

VISTO l'art. 31 della Legge 15 marzo 1962, n. 7 Ordinamento del Personale Civile dello Stato, relativo al limite di età per il collocamento a riposo;

VISTO l'art. 3 lettera b) del D. P. R. 28-7-1962 n. 158 sulle Norme regolamentari per l'attuazione dell'Ordinamento Giudiziario di cui al D. L. 12-6-1962, n. 3;

SU PROPOSTA del Ministro della Giustizia e Affari Religiosi;

SENTITO il parere del Consiglio Superiore Giudiziario giusta delibera n. 5/65 del 30 agosto 1965.

DECRETA:

Art. 1

Con effetto immediato cessa dal servizio giudiziario il Magistrato Scek Warsama Abdi Ghir, Giudice Distrettuale di Galcaio, per aver raggiunto il limite di età.

Art. 2

Con lo stesso effetto immediato cessa dal servizio giudiziario il Magistrato Mohamed Nur, Giudice Distrettuale di Borama, per mancata presentazione agli esami di inquadramento.

Mogadiscio, li 3 Ottobre 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Ministro della Giustizia e Affari Religiosi
ABDURAHMAN HAGI MUMIN

VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 184.

Mogadiscio, li 9 Ottobre 1965.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMED AHMED ABDILLEH

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

28 Settembre 1965, n. 229.

Norme relative alla permanenza nelle sedi di servizio del personale civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75, prima parte, della Costituzione;
VISTO la Legge 15 marzo 1962, n. 7 e successive modifiche
sull'Ordinamento del personale civile dello Stato;

VISTI gli artt. 9, 12, 13, 14 e 15 della Legge 3 giugno 1962,
n. 14 e successive modifiche, sull'Ordinamento del Governo;

RITENUTA la necessità, al fine di assicurare un buon andamento di tutti i servizi della Pubblica Amministrazione, di stabilire un termine massimo di permanenza nelle sedi di servizio dei dipendenti statali civili;

SULLA PROPOSTA del Primo Ministro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

Il termine massimo di permanenza nella sede di servizio del personale statale civile non può superare il termine di due anni.

Art. 2

La disposizione dell'articolo precedente non si applica quando la particolare qualifica del personale stesso o comunque inderogabili esigenze consiglino una permanenza per un periodo di tempo superiore.

Mogadiscio, li 28 Settembre 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 185.

Mogadiscio, li 14 Ottobre 1965.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMED AHMED ABDILLEH

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

16 Ottobre 1965, n. 230.

Nomina del Ministro dell'Interno On.le Abdulcadir Mohamed Aden, a Primo Ministro «ad interim».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 8 (1) della legge 3 giugno 1962, n. 14, e successive modifiche sull'Ordinamento del Governo;

RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina del Primo Ministro «ad interim» dovendo il Titolare On.le Abdirizak Hagi Hussen, in data 17 Ottobre 1965, partire per l'estero;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Con decorrenza 17 Ottobre 1965, l'On.le Abdulcadir Mohamed Aden, Ministro dell'Interno, è nominato Primo Ministro «ad interim».

Mogadiscio, li 16 Ottobre 1965

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

16 Ottobre 1965, n. 231.

Nomina di Ministro degli Affari Esteri «ad interim» On.le Aden Issak Ahmed.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 8 (2) della legge 3 giugno 1962 n. 14, e successive modifiche sull'Ordinamento del Governo;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina del Ministro degli Affari Esteri «ad interim» dovendo l'attuale Ministro «ad interim» dello stesso Dicastero, On.le Abdirizak Hagi Hussen partire in data 17 Ottobre 1965 per l'estero;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Con decorrenza 17 Ottobre 1965, l'On. Aden Issak Ahmed, Ministro della Difesa è nominato Ministro «ad interim» degli Affari Esteri.

Mogadiscio, 16 Ottobre 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

16 Ottobre 1965, n. 232.

Nomina di Ministro delle Informazioni «ad interim» On.le Scek Mohamud Mohamed Farah.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art.8 (2) della legge 3 giugno 1962, n. 14 e successive modifiche sull'Ordinamento del Governo;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina del Ministro delle Informazioni «ad interim» dovendo l'attuale Ministro «ad interim» dello stesso Dicastero, Primo Ministro On. Abdirizak Hagi Hussen partire in data 17 Ottobre 1965 per l'estero;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Con decorrenza 17 Ottobre 1965 l'On.le Scek Mohamud Mohamed Farah, Ministro di Stato per gli Affari Somali, è nominato Ministro «ad interim» delle Informazioni.

Mogadiscio, li 16 Ottobre 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

5 Ottobre 1965, n. 233.

**Promozione al grado di Colonnello del Comandante della Guardia di Finanza Ten.
Col. Abdullahi Farah Ali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTO il Decreto Amministrativo 29 giugno 1962 n. 61;

RITENUTO di dover provvedere alla promozione al grado di Colonnello del Comandante del Corpo della Guardia di Finanza Tenente Colonnello Abdullahi Farah Ali;

SU PROPOSTA del Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1

Con decorrenza 1° Luglio 1965, il Tenente Colonnello Abdullahi Farah Ali, Comandante del Corpo della Guardia di Finanza, è promosso al grado di Colonnello.

La relativa spesa è posta a carico del Titolo XI del Bilancio Ordinario relativo all'esercizio in corso.

Mogadiscio, li 5 Ottobre 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze a. i.

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 186.

Mogadiscio, li 14 Ottobre 1965.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMED AHMED ABDULLEH

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

15 Febbraio 1965, n. 234.

Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale del Credito Somalo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTO la Legge 30 Settembre 1956, n. 10 e le relative modifiche contenute nella legge 14 dicembre 1956, n. 18;

VISTO il Decreto 30 Settembre 1956, n. 95 relativo all'approvazione dello Statuto del Credito Somalo;

VISTO l'art. 20 della Legge 3 Giugno 1962, n. 14 relativa all'Ordinamento del Governo;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nominato con D. P. R. del 19 Giugno 1963, n. 73 è decaduto il 24 Ottobre 1964 ad eccezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Industria e Commercio di concerto con quello delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1

Per la durata di un biennio, a decorrere dal 24 Ottobre 1964, sono nominati membri del Consiglio di Amministrazione del Credito Somalo, i Signori:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1) — Scerif Muhtar Ibrahim | Membro |
| 2) — Hassan Barre Tohou | » |
| 3) — Scek Abdullahi Scek Mohamed | » |
| 4) — Ali Nur Farah | » |
| 5) — Ali Bureid Awad | » |
| 6) — Abucar Hamud Soccorou | » |
| 7) — Salah Salim Bin Nagher | » |

Art. 2

Per la durata di un biennio, a decorrere dal 24 Ottobre 1964 sono nominati membri del Collegio Sindacale del Credito Somalo i Signori:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1) — Mohamed Ahmed Abdulle | Presidente |
| 2) — Yassin Ali Aden | Membro effettivo |
| 3) — Mohamed Ahmed Mohamed | » » |
| 4) — Dr. Mohamed Farah Siad | Membro supplente |
| 5) — Scerif Abbas Scerif Abò | » » |

Art. 3

Il presente Decreto deve essere inviato per la registrazione al Magistrato ai Conti e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

Mogadiscio, li 15 Febbraio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Industria e Commercio

OSMAN MAHAMUD ADDE

VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 196.

Mogadiscio, li 14 Ottobre 1965.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMED AHMED ABDILLEH

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO

10 Ottobre 1965, n. 235.

Assunzione temporanea di un esperto in diritto sciaraitico presso il Ministero della Giustizia e degli Affari Religiosi.

IL PRIMO MINISTRO

VISTO l'art. 83 della Costituzione;

VISTI gli Artt. 3 e 14 della Legge 3 Giugno 1962, n. 14;

VISTO l'art. 3 del Decreto-legge 27 Febbraio 1965, n. 3;

RITENUTA l'urgente necessità di assumere in via eccezionale e temporanea un esperto in studj religiosi, laureato in diritto sciaraitico, che possa prestare la propria opera consultiva presso il Ministero della Giustizia e Affari Religiosi di recente creazione e in via di riorganizzazione, per un periodo di mesi tre, per l'organizzazione della Sezione Studj e Consulenza Religiosa del nuovo Dipartimento e la risoluzione di importanti problemi di carattere giuridico-religiosi;

SU PROPOSTA del Ministro della Giustizia e AA. Religiosi;

DECRETA:

Art. 1

Il Dott. Scek Mohamed Ahmed Nur Omar, laureato in diritto sciaraitico all'Università di Medina (Arabia Saudita) è temporaneamente assunto quale esperto presso il Ministero della Giustizia e Affari Religiosi per svolgere l'attività di cui al punto IV delle premesse del presente Decreto.

Art. 2

L'assunzione in servizio del predetto funzionario ha inizio il 1° Ottobre e termina il 31 Dicembre 1965.

Art. 3

La retribuzione lorda del predetto funzionario è di Sh. So. 800/-- (ottocento) mensili.

Art. 4

L'onere di spesa di cui al presente Decreto graverà sul Titolo 7 Capitolo 1 del Bilancio dello Stato per l'anno 1965.

Mogadiscio, li 10 Ottobre 1965.

IL PRIMO MINISTRO
Abdirizak Hagi Huseen

Il Ministro della Giustizia e degli Affari Religiosi
ABDURAHMAN HAGI MUMIN

VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 195.

Mogadiscio, li 14 Ottobre 1965.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMED AHMED ABDILLEH

DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE

6 Settembre 1965, n. 236

Determinazione prezzo di vendita al pubblico di nuovo tipo di sigarette da immettere in consumo.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83 della Costituzione;

VISTA l'Ordinanza n. 18 del 30 Luglio 1955 sul Monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 297 del 28 Novembre 1962 relativo alla delega concessa dal Presidente della Repubblica al Ministro delle Finanze per la determinazione dei prezzi di vendita dei generi di monopolio;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 184 del 20 Luglio 1965 che stabilisce il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette di marca B. T. King Size Filtro in Shs. So. 65 al Kg., pari a Shs. So. 0,13 ogni sigaretta;

DECRETA:

Art. 1

Il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette di marca B. T. King Size Filtro è fissato in Shs. So. 65 al Kg., pari a Shs. So. 0,06,5 (sei centesimi e cinque millesimi ogni sigaretta).

Art. 2

E' abrogato l'art. 1 del Decreto n. 184 del 20 luglio 1965.

Art. 3

Il presente Decreto entra in vigore immediatamente.

Mogadiscio, li 6 Settembre 1965.

IL MINISTRO

Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 108.

Mogadiscio, li 9 Settembre 1965.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMED AHMED ABDILLEH

DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE

31 Dicembre 1963, n. 237.

Concessione di area di terreno demaniale a favore dei Signori Hagi Herzi Gurrei e Abdurahman Seck Omar.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950, sono tuttora applicabili, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea approvato con R. D. 7 Febbraio 1926 n. 269, esteso alla Somalia con R. D. 17 Marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 31-7-1957, presentata dai Signori Hagi Herzi Gurrei e Abdurahman Seck Omar intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Via Romolo Gessi;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 10 del 1° Ottobre 1962, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 302° seduta del 17-12-1962;

VISTA la bolletta n. 005324 in data 6 Gennaio 1963, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che i Signori Hagi Herzi Gurrei e Abdurahman Seck Omar hanno pagato la somma di So. 2.496, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta, di mq. 624, è stata consegnata ai Signori Hagi Herzi Gurrei e Abdurahman Seck Omar, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 12 Gennaio 1963;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

DECRETA:

E' concessa a scopo edilizio ai Signori Hagi Herzi Gurrei e Abdurahman Sceh Omar l'area di terreno demaniale di mq. 624, sito in Mogadiscio, in via Romolo Gessi, di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 25 Dicembre 1963, fra il Governo rappresentato dal Ministro delle Finanze e gli interessati Signori Hagi Gurrei e Abdurahman Sceh Omar.

Mogadiscio, li 31 Dicembre 1963.

IL MINISTRO

Abdulcadir Mohamed Aden

VISTO e Registrato - Reg. n. 4 foglio, n. 121.

Mogadiscio, li 22 Gennaio 1964.

Il Magistrato ai Conti:

Dott. ALI AHMED OMAR

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.